

Regolamento Comunale per la Concessione di Benefici Economici ad Enti di Culto

Indice

Art. 1	FINALITA'
Art. 2	ISTANZA
Art. 3	PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
Art. 4	DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Art. 5	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Art. 6	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 7	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8	ENTRATA IN VIGORE

Regolamento Comunale per la Concessione di Benefici Economici ad Enti di Culto

Art.1 (Finalità)

Nell'ambito dei compiti istituzionali e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, il Comune di Marineo intende promuovere e favorire iniziative a finalità religiose, di beneficenza e di istruzione degli Enti di Culto.

In particolare sono concessi contributi quale partecipazione alle spese per istruzione religiosa, restauri conservativi, acquisto di paramenti ed oggetti sacri, di attrezzature ed arredi connessi alle finalità ed ai servizi religiosi e di culto

Art.2 (Istanza)

L'istanza di richiesta di contributo, prodotta su carta intestata e con apposto il timbro dell'ente di culto per il quale si chiede il contributo, deve essere corredata:

a) da un congruo preventivo, in originale, analitico di spesa rilasciato da ditte idonee ed intestato all'ente di culto per il quale si chiede il contributo. In caso di iniziative, (seminari, corsi, conferenze etc), il preventivo è sostituito da una relazione dettagliata a firma del ministro di culto.

b) da una dichiarazione dalla quale risulti che l'ente é aperto al pubblico culto, e che specifichi l'esigenza e la destinazione del materiale richiesto;

c) da una dichiarazione da cui risulti che l'oggetto della spesa, per il quale si chiede il contributo, non sia stato finanziato completamente da altri Enti pubblici.

Nel caso in cui l'oggetto della spesa sia stato finanziato parzialmente, è necessario che vengano elencati gli oggetti finanziati con il relativo contributo concesso.

Qualora la richiesta di contributo si riferisca a materiale già finanziato, divenuto inservibile, occorre che ciò sia appositamente dichiarato;

d) dal codice fiscale e dalla esatta denominazione ed indirizzo dell'ente di culto.

L'istanza e le dichiarazioni allegate devono essere prodotte a firma del legale rappresentante dell'ente - Ministro di culto.

Art.3 (Procedimento Istruttorio)

Il Responsabile del procedimento, entro il termine di giorni 30, esamina l'istanza e, valutate le condizioni di ammissibilità della stessa e la sussistenza dei requisiti per la concessione del sostegno economico, trasmette all'Organo competente all'adozione la proposta di provvedimento concessorio.

Art.4 (Determinazione del contributo)

L'Organo competente all'adozione del provvedimento concessorio, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 3 e nel rispetto degli obiettivi programmatici, stabilisce, in relazione allo stanziamento di bilancio, la misura del sostegno finanziario da concedere che sarà

determinato, di volta in volta, avuto riguardo alla rilevanza, validità e finalità dell'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo stesso.

Art.5 (Liquidazione del contributo)

La liquidazione del contributo é subordinata all'acquisizione:

1) di fattura in originale e quietanzata, il cui importo dovrà corrispondere all'intero ammontare del preventivo ammesso a finanziamento. La suddetta fattura dovrà rispecchiare fedelmente il preventivo ammesso a finanziamento;

2) di attestazione sull'avvenuta registrazione nell'inventario dei beni dell'ente di culto beneficiario.

Alla liquidazione provvede il responsabile del servizio interessato, ad esecuzione dell'atto concessorio.

Art.6

(Disposizioni particolari)

La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto o pretesa di continuità per gli anni o le edizioni successive;

Allo stesso Ente il contributo potrà essere concesso una sola volta per ogni esercizio finanziario;

I benefici discendente dal presente regolamento non sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio economico a qualsiasi titolo erogato dal Comune di Marineo.

Art.7

(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore come per legge.